

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [Link]. Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra politica linguistica e di traduzione [Link].

Decisione relativa al rifiuto da parte dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) di concedere l'accesso del pubblico a documenti riguardanti un'operazione di ricerca e soccorso (caso 1610/2021/MIG)

Decisione

Caso 1610/2021/MIG - Aperto(a) il 16/09/2021 - Decisione del 31/01/2022 - Istituzione coinvolta Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Cattiva amministrazione non riscontrata)

Il denunciante aveva chiesto all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) l'accesso del pubblico ai documenti relativi a un'operazione di ricerca e soccorso svoltasi nel Mar Mediterraneo nel maggio 2021. Frontex ha individuato 13 documenti rientranti nella richiesta, ma ha rifiutato di concedere l'accesso a tali documenti. A tal fine ha invocato un'eccezione ai sensi delle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti a tutela della sicurezza pubblica.

Il gruppo d'indagine della Mediatrice ha esaminato i documenti in questione e ha constatato che, alla luce dell'ampio margine di discrezionalità di cui godono le istituzioni dell'Unione qualora ritengano che la sicurezza pubblica sia a rischio, la decisione di Frontex di rifiutare l'accesso non era manifestamente errata. Tuttavia, non era chiaro che alcune fotografie contenute nei documenti non potessero essere divulgate. La Mediatrice ha pertanto osservato che Frontex avrebbe potuto riconsiderare la propria decisione in merito a tali fotografie.

A seguito di tale suggerimento, Frontex ha fornito un accesso più ampio alle fotografie pertinenti, che il denunciante ha ritenuto utili. La Mediatrice ha accolto con favore la decisione di Frontex di esercitare il proprio potere discrezionale a favore di una maggiore apertura e trasparenza in un settore di particolare importanza.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del caso, la Mediatrice ha osservato che Frontex



aveva rispettato i termini prescritti per il trattamento della richiesta e che aveva fornito al denunciante informazioni non riservate complete sull'operazione in questione.

La Mediatrice ha proceduto all'archiviazione del caso constatando l'assenza di cattiva amministrazione ed elogiando Frontex per avere accettato il suo suggerimento.

Contesto della denuncia

1. Nel febbraio 2 018 l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) ha avviato l'operazione congiunta Themis, sostenendo le autorità italiane nel controllo, sorveglianza e ricerca e salvataggio di frontiera (SAR) nel Mar Mediterraneo centrale. [1] Nel maggio 2021, nel contesto di questa operazione congiunta, è stata effettuata un'operazione SAR per assistere una piccola barca in fibra di vetro con nove passeggeri, che era stata identificata come in pericolo in mare.

2. Nell'agosto 2021 il denunciante, giornalista investigativo, ha chiesto a Frontex l'accesso del pubblico [2] a tutti i documenti relativi all'operazione SAR, in particolare i) la relazione sull'operazione, *compreso il possibile materiale fotografico*, nonché qualsiasi documento contenente (ii) le coordinate geografiche e un calendario dettagliato dell'operazione e iii) informazioni sul porto di sbarco dei nove passeggeri

3. Frontex ha individuato 13 documenti che rientrano nella richiesta, ma ha rifiutato di concederne l'accesso. In tal modo, ha invocato un'eccezione ai sensi delle norme dell'UE in materia di accesso del pubblico ai documenti, sostenendo che la divulgazione potrebbe compromettere la tutela dell'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza [3].

4. Il denunciante ha chiesto a Frontex di rivedere la propria decisione (elaborando una "domanda di conferma"). Nella sua domanda, egli ha chiesto che, qualora mantenesse le sue decisioni di rifiuto dell'accesso, Frontex gli fornisca talune informazioni, tra cui un elenco dei 13 documenti identificati.

5. Il 10 settembre 2021 Frontex ha confermato la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti che aveva individuato, ma ha comunicato al denunciante che il suo ufficio per i media e le pubbliche relazioni avrebbe risposto alla sua richiesta di informazioni.

6. Insoddisfatto della decisione di conferma di Frontex, il denunciante si è rivolto al Mediatore.

L'inchiesta

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulla posizione del denunciante secondo cui Frontex ha erroneamente rifiutato l'accesso ai documenti in questione.



8. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta di Frontex sulla denuncia, nonché una copia della risposta dell'ufficio dei media e delle pubbliche relazioni di Frontex al denunciante. La squadra investigativa del Mediatore ha inoltre ispezionato i documenti in questione nella richiesta di accesso del denunciante.

Argomenti presentati

9. Frontex ha dichiarato che i documenti contengono informazioni operative sensibili riguardanti un'operazione in corso, comprese informazioni sul tipo e sulla capacità delle attrezzature utilizzate. La divulgazione di queste informazioni potrebbe giovare alle reti criminali, poiché la conoscenza di queste informazioni consentirebbe loro di *"trarre conclusioni sulle posizioni abituali e sui modelli di movimento"* e *"di cambiare il loro modus operandi e di conseguenza ostacolare il corso di operazioni simili in corso e future, il che metterebbe in pericolo la vita dei migranti"*.

10. Frontex ha anche affermato che i documenti contengono informazioni sulla quantità di personale schierato e sui loro profili. La divulgazione di tali informazioni potrebbe rivelare le debolezze e i punti di forza delle operazioni di Frontex e quindi incidere sulla loro efficacia.

11. Frontex ha concluso che la divulgazione dei documenti comprometterebbe lo scopo dell'operazione congiunta Themis, vale *a dire "combattere e prevenire la criminalità transfrontaliera e gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere".*

12. Il **denunciante** ha ritenuto che le coordinate dell'operazione SAR e le informazioni relative al porto di sbarco dei migranti interessati [punti ii) e iii) della sua richiesta di accesso] non dovrebbero rientrare nelle categorie di informazioni che Frontex ritiene non possano essere divulgate. Il denunciante ha quindi chiesto a Frontex di condividere tali informazioni, se ha mantenuto la sua decisione di rifiutare l'accesso ai documenti controversi.

13. Il denunciante ha inoltre chiesto informazioni generali sull'operazione congiunta Themis.

14. Il 28 settembre 2 021 l'ufficio media e relazioni pubbliche di Frontex ha fornito al denunciante una descrizione dei documenti individuati e informazioni sull'operazione congiunta Themis, anche sui partecipanti. Essa ha inoltre fornito una descrizione dettagliata dell'operazione SAR in questione, comprese alcune delle informazioni specifiche richieste dal denunciante.

Valutazione del Mediatore

15. Dopo aver esaminato i documenti in questione, il Mediatore può verificare che si tratti di relazioni operative e scambi elaborati nell'ambito dell'operazione congiunta Themis e che contengano le informazioni descritte da Frontex. Tuttavia, dato che il denunciante ha chiesto solo documenti relativi a una specifica operazione di SAR, tali documenti sembrano non



rientrare in gran parte nell'ambito della richiesta di accesso del denunciante.

16. Per quanto riguarda le parti dei documenti che possono essere considerate oggetto della richiesta di accesso, va osservato che le istituzioni e le agenzie dell'UE godono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare se la divulgazione di un documento pregiudichi l'interesse pubblico in materia di pubblica sicurezza [4].

17. In quanto tale, l'indagine del Mediatore mirava a valutare se Frontex seguisse le norme procedurali, descrivesse accuratamente i fatti e motivasse il suo rifiuto, nonché a valutare se vi fosse un errore manifesto nella sua valutazione.

18. Nel giustificare la sua decisione di invocare l'eccezione e di negare l'accesso, Frontex ha sostenuto che le informazioni operative contenute nei documenti potevano essere sfruttate dalle reti criminali, mettendo così a repentaglio l'operazione congiunta Themis.

19. In un caso analogo [5], il Tribunale ha riconosciuto che la divulgazione di informazioni sulle attrezzature utilizzate in un'operazione congiunta condotta da Frontex potrebbe effettivamente compromettere la sicurezza pubblica. In particolare, il tribunale ha ritenuto plausibile e prevedibile che i trafficanti potessero utilizzare tali informazioni per rintracciare e/o attaccare le entità coinvolte, mettendo in pericolo gli equipaggi e le attrezzature. [6] Nella stessa sentenza, la Corte ha anche osservato che l'operazione congiunta in questione era ancora in corso e quindi che i rischi identificati continuavano ad esistere [7].

20. Le informazioni di cui trattasi nel caso di specie sono della stessa natura. Oltre ai dettagli sulle attrezzature impiegate nell'operazione congiunta Themis, si tratta di informazioni sul personale coinvolto, sull'area geografica dell'operazione e su altri dettagli operativi. Tenuto conto dell'obiettivo dell'operazione congiunta Themis, vale *a dire "combattere e prevenire la criminalità transfrontaliera e gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere"*, Frontex afferma che la divulgazione di tali informazioni comprometterebbe l'operazione e quindi comprometterebbe la sicurezza pubblica non può essere considerata manifestamente errata.

21. Detto questo, non era chiaro (dal punto di vista di un osservatore esterno) perché divulgare alcune fotografie dell'imbarcazione oggetto dell'operazione SAR costituirebbe un rischio particolare per la sicurezza pubblica. Queste fotografie sembravano essere state scattate da lontano e non mostravano alcuna attrezzatura o personale coinvolto nell'operazione congiunta Themis. Inoltre, non sembravano consentire l'identificazione dei passeggeri sulla barca.

22. Dato che il denunciante aveva esplicitamente chiesto un possibile materiale fotografico, il Mediatore ha pertanto presentato un suggerimento a Frontex, rilevando che Frontex potrebbe prendere in considerazione la possibilità di divulgare tali fotografie, fatte salve eventuali redazioni necessarie.

23. Frontex ha accettato questa proposta. Essa ha riesaminato la sua decisione in relazione a tali fotografie e, a seguito di un'ulteriore valutazione da parte del personale operativo, le ha divulgate, cancellando dati geografici e personali limitati.



24. Il denunciante ha accolto con favore questo passo.

25. Il Mediatore si congratula con Frontex per la sua ricettività e per la decisione di esercitare la propria discrezionalità a favore di una maggiore apertura e trasparenza in un settore di particolare importanza.

26. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali del caso, l'indagine del Mediatore non ha individuato alcuna carenza nel modo in cui Frontex ha trattato il caso da un punto di vista procedurale. In particolare, Frontex ha valutato ciascuno dei documenti individualmente, ha descritto il contenuto dei documenti in modo accurato e ha fornito motivi dettagliati per cui ha ritenuto che i documenti non potessero essere divulgati. Frontex ha inoltre risposto al denunciante entro i termini prescritti [8].

27. Frontex ha inoltre fornito al denunciante informazioni sulla natura dei documenti e ha affrontato le questioni da lui sollevate nella sua domanda di conferma, nella misura ritenuta possibile. Il Mediatore ritiene pertanto che Frontex abbia agito in modo ragionevole.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione [9] :

Non c'è stata cattiva amministrazione da parte di Frontex. Frontex ha inoltre accettato la proposta del Mediatore su un aspetto del caso.

Il denunciante e Frontex saranno informati di tale decisione .

Rosita Hickey, direttrice delle indagini

Strasburgo, 31.1.2022

[1] Cfr. https://frontex.europa.eu/we-support/main-operations/operation-themis-italy-/ [Link]

[2] Ai sensi del regolamento 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049 [Link], applicabile a Frontex a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj [Link].

[3] Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n.



1049/2001.

[4] V., ad esempio, sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2018, *ClientEarth/Commissione*, T-644/16:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203913&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir [Link].

[5] Sentenza del Tribunale del 27 novembre 2021, Izuzquiza, *Semsrott contro Frontex*, T-13/18:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221083&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&d [Link].

- [6] Ibidem, punti 72 segg.
- [7] Ibidem, punti 76 segg.

[8] Cfr. articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

[9] La denuncia è stata trattata nell'ambito del trattamento dei casi delegati, conformemente alla decisione del Mediatore europeo che adotta le disposizioni di attuazione [Link].